

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1558

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 21 marzo 1980

Nuove norme per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia del riconoscimento della partecipazione ad attività partigiana e della concessione delle relative qualifiche è stata disciplinata, nel tempo, dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dalle leggi 28 marzo 1968, n. 341, 11 maggio 1970, n. 290, e 21 dicembre 1974, n. 702.

Le leggi sopra citate hanno sempre previsto, per il riconoscimento dello *status* di partigiano, la proposizione, entro brevi termini di decadenza, delle domande degli interessati o dei loro aventi causa.

In conseguenza di tali disposizioni, molti interessati, per obiettive difficoltà di reperire la necessaria documentazione o per altre cause di forza maggiore, quali le precarie condizioni di salute o la residenza all'estero, non produssero in tempo utile o non produssero affatto domanda. Ciò ha determinato per molti cittadini che effettivamente hanno svolto attività

partigiana, la definitiva esclusione dai relativi riconoscimenti.

Tale situazione di obiettiva ingiustizia, non rispecchia certamente l'intenzione del legislatore, il quale, nella specie, con la previsione di termini di decadenza per la presentazione delle domande, voleva evitare possibili abusi da parte di coloro che avessero voluto alterare la realtà al fine di trarre illecito vantaggio, ma non voleva compromettere o frustrare le legittime aspettative, di quanti, effettivamente, avessero fatto parte di formazioni partigiane.

D'altra parte non va dimenticato che nell'analogo caso dei militari che parteciparono ad operazioni di guerra con i reparti regolari delle Forze armate, le disposizioni vigenti non prevedono alcun termine per ottenere il riconoscimento di detta partecipazione (cosiddetta qualifica di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

« ex combattente »), anzi, ne prevedono anche la dichiarazione d'ufficio dato che essa generalmente risulta da documentazione d'archivio dell'amministrazione.

Con l'unità proposta di legge s'intende sanare l'esposta situazione di obiettiva ingiustizia. Con esso si provvede a riaprire i termini per la presentazione di domande di concessione di qualifiche partigiane, sta-

bilendo che si farà luogo a dette concessioni soltanto quando l'attività partigiana risulti comprovata da documentazione in possesso dell'amministrazione. Viene prevista, di conseguenza, la convalida delle delibere di riconoscimento delle qualifiche avvenute a seguito di domande presentate in perenzione di termini fino alla data del 31 dicembre 1979.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate alla commissione unica di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. La commissione farà luogo alle concessioni soltanto quando l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane, risulti confermata e comprovata da documentazione certa in possesso del Ministero della difesa.

Sono valide e legittime le delibere di concessione di qualifiche avvenute entro il 31 dicembre 1979, anche se le relative domande o ricorsi siano stati prodotti oltre i termini indicati dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 290, e dagli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1974, n. 702.